



**PROVINCIA SUD SARDEGNA
GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ
Servizio per il Sociale e l'Istruzione**

DISCIPLINARE DI GARA

Allegato A alla
Determinazione n. 174/ES del 10/05/2016

**Procedura di acquisto mediante RDO sul MePa
per la fornitura, montaggio e posa in opera dell'attrezzatura necessaria alla realizzazione
di un laboratorio di ottica per il settore
"Servizi Socio Sanitari - Articolazione Ottico" dell'Istituto Professionale di Stato
"I.P.I.A. Emanuela Loi", sede di Carbonia.
Intervento rientrante nel Piano Sulcis finanziato a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013**

INDICE

Articolo 1.	<u>Oggetto, importo stanziato e procedura di gara</u>
Articolo 2.	<u>Requisiti di ammissione</u>
Articolo 3.	<u>Documentazione di gara</u>
Articolo 4.	<u>Termine e modalità di presentazione delle offerte</u>
Articolo 5.	<u>Documenti a corredo dell'offerta</u>
Articolo 6	<u>Garanzia provvisoria</u>
Articolo 7.	<u>Raggruppamenti</u>
Articolo 8.	<u>Avvalimento</u>
Articolo 9.	<u>Cause di esclusione e soccorso istruttorio</u>
Articolo 10.	<u>Modalità di svolgimento della gara</u>
Articolo 11.	<u>Criterio di aggiudicazione</u>
Articolo 12.	<u>Firma digitale</u>
Articolo 13.	<u>Oneri contrattuali</u>
Articolo 14.	<u>Informazioni finali</u>
Articolo 15.	<u>Violazione del Patto di integrità</u>
Articolo 16	<u>Efficacia del patto di integrità</u>
Articolo 17.	<u>Responsabile del Procedimento</u>
Articolo 18.	<u>Foro competente</u>
Articolo 19.	<u>Rinvio</u>

STAZIONE APPALTANTE:

Provincia Sud Sardegna (gestione stralcio ex Provincia di Carbonia Iglesias), con sede in Carbonia (CI) in via Mazzini, 39 - CAP 09013.

Indirizzo internet: <http://www.provincia.carboniaiglesias.it>

Tel: 0781.6726327 - fax: 0781.6726208 - PEC: sviluppo.provcarboniaiglesias@legalmail.it

Articolo 1. Oggetto, importo stanziato e procedura di gara.

Il presente disciplinare regola la gara identificata con **CIG: 6687538AEE e CUP: C89J15000990002** da espletarsi tramite RdO (richiesta di offerta) aperta nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare fornitura, montaggio e posa in opera chiavi in mano dell'attrezzatura necessaria per la realizzazione di un laboratorio di ottica per l'Istituto Professionale di Stato I.P.I.A. Emanuela Loi, settore "Servizi Socio Sanitari - Articolazione Ottico", sede di Carbonia, via Dalmazia.

La **realizzazione del laboratorio dedicato all'ottica, denominato "La tecnologia mette gli occhiali"**, rientra nell'ambito del più ampio progetto "Realizzazione di laboratori innovativi per stimolare le capacità creative degli allievi e offrire nuove opportunità di lavoro nel Sulcis Iglesiente", finanziato dal FSC 2007/2013 – Piano Sulcis – Scuole di Eccellenza e Formazione - Potenziamento delle Dotazioni per lo Sviluppo delle Competenze.

La fornitura oggetto della presente procedura di gara è meglio individuata nel Capitolato Speciale e dovrà essere svolta secondo le modalità ivi dettagliate.

L'importo a base d'asta su cui sarà richiesto il ribasso è pari ad euro € 93.085,41 (novantatremila ottantacinque/41) oltre IVA, esclusi gli oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza pari ad euro 300,00 (trecento/00) che non sono ribassabili. Il criterio di aggiudicazione è quello del **prezzo più basso (minor prezzo)** ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016.

Le condizioni del Contratto di fornitura del Mercato Elettronico, che verrà sottoscritto in caso di accettazione dell'offerta del fornitore aggiudicatario da parte dell'Amministrazione, sono integrate e modificate dalle clausole del presente Disciplinare e del Capitolato allegato, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto Relative al Bando **"BSS - Beni e Servizi per la Sanità"** del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Articolo 2. Requisiti di ammissione.

Sono ammessi alla RDO i soggetti abilitati al MePa ma anche imprese non abilitate al MePa al momento dell'invio della RDO. Potrà, infatti, inserire la propria offerta qualunque impresa in possesso delle necessarie abilitazioni (alla/e categoria/e oggetto della RDO) conseguite entro i termini di presentazione della stessa.

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono contenute nei Manuali d'uso messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare e del Capitolato. In caso di contrasto tra le disposizioni dei Manuali e le disposizioni del presente Disciplinare, del Capitolato e/o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

Possono abilitarsi al MePA soltanto imprese individuali (anche artigiane e/o liberi professionisti se ammesso dal Bando di Abilitazione), società commerciali, società cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (articolo 45 lettera B del Decreto Legislativo 50/2016) e consorzi stabili (articolo 45 lettera C del Decreto Legislativo 50/2016).

Tali soggetti possono partecipare alle RdO sotto forma di singolo operatore economico oppure di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi con altre imprese abilitate al MePA.

Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi si applicano le disposizioni di cui all'art 47 del Decreto Legislativo 50/2016.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 50/2016;
- 2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre numero159;
- 3) le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 2001, numero165 o di cui all'articolo 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, numero90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, numero114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legge 3 maggio 2010, numero78, oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'articolo 48, commi 7, 8, 9,10 del Decreto Legislativo 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'articolo 45, comma 5 lettera C del Decreto Legislativo 50/2016, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1 e 2 (consorzi stabili).

Requisiti di ordine generale

Disciplinare di gara

Procedura MEPA per la fornitura, montaggio e posa in opera dell'attrezzatura necessaria per l'allestimento di un laboratorio di ottica per l'Istituto I.P.I.A. E. Loi.

Intervento rientrante nel Piano Sulcis finanziato a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013

Le Imprese che intendano partecipare alla presente RdO devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo numero 50/2016;
- b) essere iscritte al registro delle imprese per attività inerenti i beni oggetto di gara in conformità di quanto previsto dall'articolo 83, comma 3 del Decreto Legislativo numero 50/2016;
- c) di essere iscritte nel bando attivo sul MePa Consip, nella categoria di riferimento "BSS - Beni e Servizi per la Sanità";
- d) disporre di una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata per la creazione firma sicura, ex articolo 38, comma 2 del DPR numero 445/2000.

Requisiti di carattere economico – finanziario

L'operatore economico deve dichiarare, nella forma dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 alla quale deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, di avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2015 – 2014 – 2013) un fatturato globale d'impresa che non sia inferiore a tre volte l'importo a base d'asta.

Poiché ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo 50/2016 sono illegittimi i criteri che fissano limiti di accesso connessi al fatturato aziendale senza congrua motivazione, si precisa che se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare l'autocertificazione di cui sopra, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Requisiti di carattere tecnico - professionale

La capacità tecnica e professionale del prestatore della fornitura dovrà essere comprovata mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale l'operatore economico dichiara, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, quanto segue:

- 1) presentazione dell'elenco delle principali forniture e servizi analoghi a quelli oggetto della fornitura cui si concorre, pari almeno all'importo posto a base di gara, prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;
- 2) presentazione dell'elenco del personale tecnico specializzato che fornirà i servizi complementari come riportati nell'articolo 2 del Capitolato con la descrizione delle loro qualifiche professionali. Le attività descritte all'articolo 2 del Capitolato Speciale dovranno essere svolte dall'appaltatore attraverso l'operatività di un gruppo di lavoro composto da tecnici esperti con documentate competenze nel settore oggetto del presente appalto. Il gruppo di lavoro deve essere indicato dall'appaltatore nella suddetta autocertificazione, non potrà essere modificato senza preventivo consenso dell'Amministrazione, se non per cause di forza maggiore. L'eventuale sostituzione di componenti è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti professionali di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dall'Amministrazione. L'Appaltatore può chiedere la sostituzione del personale impegnato nell'erogazione del servizio motivando la richiesta.

L'appaltatore dovrà possedere la strumentazione tecnica necessaria per la fornitura, l'installazione ed il collaudo ed il personale necessario per lo svolgimento dei servizi quali assistenza tecnica.

Nel caso di A.T.I., a pena di esclusione i requisiti di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo numero 50/2016 dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici raggruppati. I soli requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, sempreché frazionabili, potranno essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 48 comma 5 del Decreto Legislativo 50/2016, dovranno essere indicate le parti del servizio che ciascuna delle associate intende svolgere (il servizio di fornitura dovrà essere svolto nella misura prevalente dalla mandataria e nella restante misura dalle mandanti).

I requisiti, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale saranno dichiarati, in sede di gara, in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 e successivamente dovranno essere documentati, in caso di aggiudicazione provvisoria ovvero nell'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 5 del Decreto Legislativo 50/2016.

Articolo 3. Documentazione di gara.

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara - allegato A;
2. Capitolato speciale - allegato B;
3. Scheda tecnica - allegato C;
4. Modello A - allegato D;
5. Modello A1 - allegato E;
6. Patto d'integrità - allegato F.
7. DUVRI - allegato G;

La documentazione di cui sopra è disponibile sui siti www.acquistinretepa.it, www.provincia.carboniaiglesias.it.

Articolo 4. Termine e modalità di presentazione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire, **a pena di esclusione dalla gara**, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00** del giorno **27 maggio 2016** mediante il portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it. Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta.

L'offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, dovranno essere inviate sul portale www.acquistinretepa.it e **firmate digitalmente a pena di esclusione**.

Si specifica che in caso di parità di offerte tra due o più operatori economici si provvederà ad effettuare un'estrazione pubblica a sorte per l'individuazione dell'impresa aggiudicataria.

Articolo 5. Documenti a corredo dell'offerta

L'offerta dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**:

- A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- B - OFFERTA ECONOMICA

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa dovrà contenere i seguenti documenti:

1. Modello A- allegato D;

2. Modello A1 – allegato E;
3. Patto d'integrità - allegato F;
4. **Garanzia provvisoria** pari al 2% dell'importo dell'appalto, presentata in conformità al disposto di cui al successivo articolo 6;
5. **Nel caso di raggruppamento non ancora costituito** la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegno, se aggiudicatari, a costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza;
6. **Nel caso di raggruppamento già costituito** l'associazione dovrà presentare la scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo;
7. Nel caso di **avvalimento** il concorrente dovrà presentare tutti i documenti previsti dall'articolo 89 del Decreto Legislativo 50/2016.

B - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere redatta sulla piattaforma MePa e sottoscritta con firma digitale.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo sull'offerta economica si precisa che l'Agenzia delle L'offerta economica formulata da A.T.I. da costituirsi, ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Decreto Legislativo 50/2016, **a pena d'esclusione** dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori partecipanti.

Nel caso in cui invece il raggruppamento sia già costituito, l'offerta economica potrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante dell'impresa mandataria.

L'offerta economica dovrà essere presentata con arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola.

L'offerta economica è da intendersi comprensiva di ogni onere, IVA esclusa.

Sono vietate, **a pena di esclusione**, le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato e le offerte in aumento.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono altresì ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81 (articolo 97, comma 6 del Decreto Legislativo 50/2016).

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 95, comma 10 Decreto Legislativo 50/2016) (**allegato D - MODELLO A, punto 6**).

L'offerente dovrà allegare l'elenco dei beni con i relativi prezzi unitari al netto dell'IVA.

Ai sensi del disposto di cui alla **Delibera 22 dicembre 2015, numero 163** dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante *"Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per l'anno 2016"* non è dovuta da parte dell'operatore economico aggiudicatario alcuna **contribuzione in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.**

Altre informazioni:

- In caso di parità nel ribasso, si procederà al sorteggio pubblico dell'operatore economico aggiudicatario;
- la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 80 comma 5 lettera m] escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di:
 1. procedere all'affidamento del servizio anche in caso di un'unica offerta valida;
 2. non procedere all'aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell'Ente;
 3. escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari o dovesse segnalare risultanze irregolari in materia di normativa antimafia ai sensi del Decreto Legislativo 159/2011;
- il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione; tuttavia l'aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e dei controlli di legge e dopo la pubblicazione sull'albo pretorio online;
- un estratto dei verbali di gara sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Ente.

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

Articolo 6. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all'articolo 93 del Decreto Legislativo 50/2016, corrispondente al 2% dell'importo complessivo d'appalto; si precisa che **il 2% deve essere calcolato sulla somma tra l'importo soggetto a ribasso e gli oneri di sicurezza**. La cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente alternativamente sotto forma di fideiussione oppure mediante versamento sul seguente conto corrente della Stazione appaltante: **IT 78 G 01015 43910 000000020150** con causale: **cauzione provvisoria gara acquisto attrezzature per laboratorio di ottica per Istituto I.P.I.A. E. Loi - Settore Servizi Socio Sanitari" sede di Carbonia**.

La cauzione, a scelta dell'offerente, può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58.

Le garanzie devono essere conformi agli schemi di polizza-tipo approvati con Decreto Interministeriale delle Attività Produttive – Infrastrutture del 12 marzo 2004 numero123, entrato in vigore il 26.05.2004.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti nella sezione della documentazione amministrativa .

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Articolo 7. Raggruppamenti

Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell'articolo 45 del Decreto Legislativo numero 50/2016, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto dell'articolo 48 dello stesso Decreto, purché siano rispettate le norme del sistema di e-procurement.

Nel caso di A.T.I., **a pena di esclusione** i requisiti di ammissione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 50/2016 dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici.

In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio NON potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

Si precisa inoltre che, **a pena di esclusione**:

A) nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono:

1. produrre e sottoscrivere una **dichiarazione di impegno**, se aggiudicatari, a costituirsi giuridicamente in raggruppamento temporaneo, nominando fin d'ora il capogruppo, al quale si impegnano a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza, in conformità alla disciplina prevista dall'articolo 48 del Decreto Legislativo 50/2016 (dichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa);

2. sottoscrivere tutti anche l'offerta economica a pena di esclusione.

- B) Nel caso di raggruppamento già costituito** l'associazione dovrà presentare la scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo (documento da allegare alla documentazione amministrativa);
- C)** tutti gli operatori economici che intendono riunirsi hanno l'obbligo di indicare se intendono fare raggruppamento orizzontale o verticale e **dichiarare le parti del servizio** che ciascuna delle associate intende svolgere. Il servizio dovrà essere realizzato nella misura prevalente dalla mandataria e nella restante misura dalle mandanti (articolo 48 comma 4 Decreto Legislativo 50/2016).

Si precisa che nell'ipotesi in cui il raggruppamento non sia ancora stato costituito, detta dichiarazione deve essere contenuta nello stesso documento recante l'impegno a costituire il raggruppamento; mentre nell'ipotesi di raggruppamento già costituito la stessa dichiarazione deve essere contenuta all'interno del mandato conferito a mezzo di scrittura privata autenticata da un notaio, ai sensi dell'articolo 48 comma 13 del Decreto Legislativo 50/2016.

Articolo 8. Avvalimento

L'avvalimento è consentito ai sensi dell'articolo 89 del Decreto Legislativo 50/2016, che si riporta di seguito:

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'abito temporale di validità del sistema di qualificazione.

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152.

11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.

Articolo 9. Cause di esclusione e Soccorso istruttorio

Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le disposizioni inerenti al soccorso istruttorio: articolo 83 comma 9 del Decreto Legislativo 50/2016: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.*

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura pari all'uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara”.

Articolo 10. Modalità di svolgimento della gara

La gara si svolgerà mediante il sistema MePa sulla piattaforma informatica del sito <https://www.acquistinretepa.it>.

Articolo 11. Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato con il ricorso al **criterio del minor prezzo (prezzo più basso)**, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 del Decreto Legislativo numero 50/2016.

Articolo 12. Firma Digitale

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta con firma digitale.

Articolo 13. Oneri contrattuali

Le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all'acquisto dei valori bollati e quelle di registrazione sono a carico dell'aggiudicatario; si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario sia esente dall'obbligo di pagare l'imposta di bollo o altre, sarà suo onere presentare l'autocertificazione recante l'indicazione delle norme di legge che consentono tale esenzione. Tali spese sono quantificate come segue:

IMPOSTA DI REGISTRO	IMPOSTA DI BOLLO	SPESE DI SEGRETERIA
€ 200,00	€ 45,00	€ 678,29

Articolo 14. Informazioni

Tutte le informazioni di natura tecnica e amministrativa ed eventuali quesiti, potranno essere proposti in italiano ed in forma scritta via PEC all'indirizzo sviluppo.provcarboniaiglesias@legalmail.it all'attenzione del Dott.ssa Speranza Schirru, indicando espressamente la gara a cui si fa riferimento e riceveranno una risposta per iscritto, tramite PEC o pubblicazione sul portale www.acquistinretepa.it.

I quesiti dovranno essere trasmessi almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante non garantisce di fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Articolo 15. Violazione del Patto di integrità

1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la risoluzione di diritto del contratto;
- c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all'atto dell'iscrizione;
- d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un determinato periodo di tempo.

2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l'applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contraddittorio, in esito ad un procedimento di verifica da parte della stazione appaltante.

Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

In ogni caso, per le violazioni di cui all'articolo 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all'atto dell'iscrizione, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del Decreto Legislativo 104/2010.

La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore articolo 2 c. 1 lett. a), b), c), d).

L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.

Articolo 16. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 17. Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Ing. Fulvio Bordignon; mentre con la Deliberazione numero 18 del 29.02.2016 alla Dirigente dell'Area Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità, Dott.ssa Speranza Schirru (pec: sviluppo.provcarboniaiglesias@legalmail.it), è stata assegnata la competenza relativa agli

approvvigionamenti di beni e servizi relativi del Piano Sulcis – Scuole di Eccellenza e Formazione - Potenziamento delle Dotazioni per lo Sviluppo delle Competenze, tra i quali rientra il presente procedimento.

Articolo 18. Foro competente

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in sede di conciliazione bonaria, sarà competente l'autorità giudiziaria individuata ai sensi dell'articolo 204 del Decreto Legislativo numero 50/2016. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 19. Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

Carbonia, li 10/05/2016

f.to Il Dirigente
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO,
LA CULTURA E LA SOCIALITA'
Dott.ssa Speranza Schirru